

N. R.G. 11903/2022



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	Presidente
dott. Carlo Bianchetti	Giudice
dott. Alessia Busato	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **11903/2022** promossa da:

A **██████████ SRL** (C.F. **██████████**), con il patrocinio dell'avv. **██████████**  
**██████████**, elettivamente domiciliata presso il difensore

**ATTRICE**

contro

**██████████ M██████████** (C.F. **██████████**), con il patrocinio dell'avv. **██████████**  
**██████████**, elettivamente domiciliato presso il difensore

**CONVENUTO**

**CONCLUSIONI**

**Per parte attrice:**

L'attrice insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel proprio atto introduttivo e di seguito pedissequamente riportate:

“- accogliersi l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto siccome infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in



narrativa mandando assolta A [REDACTED] da ogni obbligazione nei confronti del convenuto opposto;

- in subordine, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato per la somma di € 39.000,00 chiesta a titolo di T [REDACTED] per l'attività di A.U. svolta dal M [REDACTED] tra il 2011 e il 2016 per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto rigettare la domanda avversaria e revocare/annullare il decreto opposto;

- in ogni caso condannarsi l'opposto all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio, oltre a spese forfettarie e accessori di legge.”

**Per parte convenuta:**

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO.

-Respinta ogni avversa contestazione, eccezione e domanda attorea perché irrituale ed inammissibile, nonché perché infondata in fatto ed in diritto, accertata altresì la liquidità, la certezza e l'esigibilità del credito vantato dal [REDACTED] M [REDACTED] nei confronti della società A [REDACTED], in persona del l.r. pro tempore, rigettarsi l'opposizione proposta e per l'effetto confermarsi integralmente l'opposto decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza 27.02.23;

- Accertata la fondatezza in fatto ed in diritto di quanto articolato nelle premesse degli atti di parte, respingersi tutte le domande e le eccezioni di parte attrice opponente in quanto preliminarmente inammissibili ed improcedibili per i motivi indicati nella parte espositiva degli atti di parte convenuta opposta, nonché perché inoppugnabilmente infondate in fatto ed in diritto e/o comunque per tutte le causali di cui agli atti di parte convenuta opposta;

- In ogni caso condannarsi la soc. A [REDACTED] in persona del l.r. pro tempore a pagare al [REDACTED] M [REDACTED], la somma di € 58.701,98 [quale “trattamento di fine mandato” per avere svolto l'incarico di Amministratore Unico (da 11.4.2011 a 10.01.17) prima e di Presidente senza deleghe poi (da 10.01.17 a 03.06.2019) della società attrice opponente], o la diversa somma come determinanda dal Giudice a Quo, oltre interessi legali maturati da 04.06.2019 al 31.08.2022 ed oltre interessi ex art. 5 D. L.gs. n. 231/02 dal 01.09.2022 maturati e maturandi al saldo effettivo, nonché oltre rivalutazione medio tempore maturanda al saldo effettivo;

IN OGNI CASO.



- Spese, diritti ed onorari di causa e/o comunque “intero compenso professionale di parte” interamente rifiuto [comprese eventuali CT di parte e d’ufficio], oltre rimborso forfettario spese generali pari al 15%, IVA e CPA ex lege;

- APPLICARSI A CARICO DI CONTROPARTE I DETTAMI DI CUI AL TERZO COMMA DELL’ART. 96 CPC, PER LE RAGIONI ESPLICITE IN ATTI;

IN VIA ISTRUTTORIA:

Se non già fatto, acquisirsi il fascicolo del procedimento monitorio R.G.: 8804/2022- TRIB. BS. Quanto sopra senza accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove ex adverso e con ogni e più ampia riserva

### IN FATTO E IN DIRITTO

Con l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio l’odierna attrice proponeva opposizione avverso il decreto nr. 3277/2022 con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di ██████████ M██████████, della somma di euro 58.701,98, oltre interessi e spese, a titolo di “trattamento di fine mandato” per l’incarico di Amministratore Unico (dall’11/04/2011 al 10/01/2017) e di consigliere (dal 10/01/2017 al 03/06/2019) della società ingiunta.

Parte opponente, premesso che ██████████ M██████████ *ha un interesse economico prevalente nella società che egli ha creato*” e che sulla stessa “*esercita una influenza determinante*” in quanto “*le decisioni societarie, di fatto, sono un’emanazione della sola sua volontà*” eccepiva “*la nullità/annullabilità delle delibere assembleari del 18/04/2012, 30/04/2013, 23/04/2014 e 13/04/2015 e del 12/12/2016 in quanto assunte in violazione di norme imperative (art. 2389 c.c.), in difformità allo statuto (violazione dell’art. 17 cit.) e con la partecipazione determinante di socio avente, per conto proprio, un conflitto di interessi con quello della società*”.

Eccepita la prescrizione quinquennale del credito, lamentava che l’importo era stato quantificato in assenza di negoziazione tra le parti “*(amministratore da un lato e società dall’altro) posto che vi è stata sovrapposizione tra la condizione del M██████████ quale socio votante nell’assemblea societaria (composta da soli due soci il secondo dei quali costituito da dipendenti della società) e quella di amministratore sempre ricoperta dal M██████████ che, di fatto, ha “negoziato” con sé medesimo*” senza che sia dato sapere “*come sia stato quantificato il TFM poiché nelle delibere non vi è traccia del “criterio di ragionevolezza” adottato dal M██████████*”.

Contestato il valore probatorio della fattura azionata “*riservata ogni eventuale azione nei confronti di*



M[REDACTED] per responsabilità dell'amministratore" sottolineava "la condotta poco trasparente tenuta dal M[REDACTED] nella sua qualità di organo gestorio della società A[REDACTED]" evidenziando che "l'Agenzia delle Entrate ha mosso alla odierna opponente rilievi per fatture di sponsorizzazione relative agli anni 2014/2015/2016, emesse dalla [REDACTED] [REDACTED] A.s.d. ritenute dai verificatori fatture per operazioni inesistenti. In quegli anni l'amministratore della [REDACTED] era il Dott. M[REDACTED] peraltro presidente anche della [REDACTED] [REDACTED] A.s.d.. Tali rilievi contano, tra imposte dirette, addizionali, iva, sanzioni ed interessi circa 110.000 euro da pagare....".

In forza di quanto sopra chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.

All'esito della costituzione della convenuta opposta che, eccepita la decadenza e contestata la fondatezza e la rilevanza delle argomentazioni attoree, chiedeva il rigetto dell'opposizione, e del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.

\*\*\*

### **I. La nullità delle delibere**

Come più sopra ripotato parte attrice, nella parte motiva dell'atto di citazione, ha chiesto la dichiarazione di "nullità/annullabilità delle delibere assembleari del 18/04/2012, 30/04/2013, 23/04/2014 e 13/04/2015 e del 12/12/2016 in quanto assunte in violazione di norme imperative (art. 2389 c.c.), in difformità allo statuto (violazione dell'art. 17 cit.) e con la partecipazione determinante di socio avente, per conto proprio, un conflitto di interessi con quello della società".

Tale domanda non è stata riproposta in sede di conclusioni dell'atto introduttivo nelle quali l'opponente si è, nella sostanza, limitata a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo.

In ogni caso, anche senza entrare nel merito della qualificazione della richiesta di dichiarazione di nullità quale domanda o quale eccezione riconvenzionale, è noto che la disciplina delle invalidità delle deliberazioni assembleari costituisce un sistema normativo speciale, in parte diverso da quello di carattere generale previsto in tema di invalidità negoziale.

Nello specifico, l'art. 2479 ter comma 1 cod. civ. è chiaro nell'individuare nell'annullabilità la sanzione di carattere generale per le deliberazioni assembleari viziate, avendo la nullità, disciplinata dall'art. 2479 ter comma 3 cod. civ., carattere eccezionale quale conseguenza dei soli casi ivi previsti.

Poiché l'art. 2479 ter cod. civ. individua quale causa di nullità della deliberazione assembleare: la mancata convocazione dell'assemblea, la mancanza del verbale e l'impossibilità o l'illiceità



dell'oggetto è evidente che le ipotesi di invalidità allegate dall'opponente concernenti l'asserita violazione dello Statuto e il conflitto di interessi non rientrano nei casi disciplinati da tale norma.

Parte opponente ha allegato, inoltre, che le delibere sarebbero state adottate in violazione dell'art. 2389 cod. civ., norma che la recente ordinanza nr. 20613/24 della Suprema Corte qualifica quale norma imperativa, sicché la sua violazione potrebbe determinare l'illiceità dell'oggetto della delibera.

Peraltro, l'azione volta alla dichiarazione di nullità di una deliberazione - che non modifichi l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili - deve essere esercitata entro il termine di tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Parte convenuta opposta ha tempestivamente eccepito la decadenza dall'eccezione di nullità e, in merito a tale eccezione, nulla ha segnalato l'opponente.

Pur non essendovi la prova della data nella quale la deliberazione è stata trascritta nel libro delle decisioni dei soci, il silenzio della società opponente sul punto porta a ritenerne provata la tempestiva trascrizione.

In conseguenza di ciò il termine triennale di decadenza era certamente già decorso alla data di formulazione della domanda o comunque dell'eccezione riconvenzionale.

Si osserva inoltre che, in assenza di una norma specifica che permetta la formulazione dell'eccezione riconvenzionale quando il termine per la proposizione della domanda è scaduto, la decadenza deve intendersi riferita sia alla domanda che all'eccezione.

## **II. L'annullabilità delle delibere**

Come previsto dall'art. 2479 ter cod. civ. comma 1 e 2 sono annullabili le deliberazioni che non sono assunte in conformità alla legge o allo Statuto nonché le deliberazioni approvate con il voto determinante di coloro che abbiano per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società.

Parte attrice ha eccepito che le deliberazioni impugnate sarebbero in contrasto con l'art 17 dello Statuto e che sarebbero state assunte in conflitto di interessi.

Nello specifico allega l'opponente che l'art. 17 dello Statuto societario dispone: *“All'organo amministrativo, in qualunque forma costituito, compete il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio; i soci possono prevedere un'eventuale indennità annuale, in misura fissa o variabile, e stabilire altresì un compenso a favore degli amministratori cessati e non rieletti, nella forma del trattamento di fine mandato; il tutto, nel rispetto della normativa vigente, secondo le modalità ed i*



*termini stabiliti dai soci stessi.”.*

Sicché, in sua tesi, le delibere assembleari del 18/04/2012, 30/04/2013, 23/04/2014 e 13/04/2015 con le quali è stato indicato in euro 9.000,00 per ciascun anno il trattamento di fine mandato “*in vece del compenso*” sarebbe in contrasto con lo Statuto che esclude un compenso in favore degli amministratori.

Quanto all’ulteriore profilo di invalidità parte attrice ha allegato che ■■■■■ M■■■■■ “*ha un interesse economico prevalente nella società che egli ha creato*” e che sulla stessa “*esercita una influenza determinante*” in quanto “*le decisioni societarie, di fatto, sono un’emanazione della sola sua volontà*”. Su tale presupposto ha lamentato la sostanziale assenza di negoziazione ai fini della quantificazione dell’importo deliberato in suo favore a titolo di “*trattamento di fine mandato*” e l’omessa prova della ragionevolezza dell’importo stesso, prospettando che le delibere siano state assunte in conflitto di interessi.

Ciò posto ai sensi dell’art. 2479 ter cod. civ. l’impugnazione deve essere proposta nel termine di novanta giorni dalla data della loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

A fronte della tempestiva eccezione di decadenza formulata da parte convenuta opposta, nulla ha specificamente replicato parte opponente sicché, stante il pacifico superamento del termine di novanta giorni tra la data delle deliberazioni e la data dell’opposizione, anche in questo caso parte opponente deve ritenersi decaduta dalla domanda o dall’eccezione riconvenzionale.

### **III.L’omessa indicazione del debito in bilancio**

In atto di citazione parte attrice ha allegato che nel bilancio “*(peraltro fatto dallo studio del M■■■■■ e da lui sottoscritto)*” non sarebbe presente l’importo dovutogli a titolo di trattamento di fine mandato precisando che “*nel bilancio al 31.12.2021 predisposto dallo studio commercialista dal M■■■■■ il debito accantonato per TFM a suo favore è di soli euro 12.000 (situazione al 31.12.2021 ante rimanenze, nella parte passiva dello stato patrimoniale, DOC. 4), e non della somma ingiunta con il decreto ingiuntivo opposto. Con ciò lo stesso M■■■■■ riconosce di non aver diritto alla somma ingiunta*”.

Parte convenuta opposta, documentato di aver cessato ogni carica societaria sin dal 2019 e di avere, nel medesimo anno, ceduto la quota (pari al 1%) del capitale sociale, ha negato sia di aver redatto sia di aver sottoscritto il bilancio al 2021.



In assenza di offerta di prova in merito alla fondatezza delle allegazioni attoree nulla deve essere ulteriormente argomentato.

Sin dalla comparsa di costituzione parte convenuta ha allegato che “...negli anni in cui il socio all’ 1% e amministratore M██████ ha svolto le sue funzioni il cosiddetto “fondo TFM” è sempre stato regolarmente presente in tutti i bilanci (sino al 31/12/2018 per l’appunto) (Docc. 5) [indicato nella voce al punto B del Passivo dello Stato patrimoniale]...”.

Solo con la comparsa conclusionale parte attrice sembra contestare tale assunto genericamente allegando che “...tali somme non venivano però inserite nei bilanci depositati dalla società amministrata dal solo opposto...” per tali presumibilmente riferendosi ai bilanci depositati negli anni in cui l’opposto era amministratore unico.

In ogni caso la genericità della contestazione, in uno con la specifica indicazione della voce in cui sarebbe stata iscritto il debito della società per trattamento di fine mandato (al di là della regolarità contabile o meno dell’annotazione) portano a ritenere la regolare iscrizione del debito nei bilanci approvati quanto il convenuto opposto era amministratore unico.

Quanto sopra esime da ogni valutazione in merito al valore probatorio di tale eventuale omessa indicazione.

#### **IV. La ragionevolezza dell’importo deliberato**

Parte opposta lamenta che l’opposto non avrebbe “*mai chiarito i criteri impiegati per (auto)determinare il proprio compenso. Il che consente di concludere che gli importi siano stati quantificati in modo del tutto arbitrario, contravvenendo ai canoni di congruità e ragionevolezza indicati dalla giurisprudenza*” evidenziando inoltre che “*in tema di compenso degli amministratori di società di capitali, laddove manchi una disposizione dell’atto costitutivo l’amministratore è abilitato a richiederne al giudice la determinazione, anche in via equitativa, purché alleghi e provi la qualità e quantità delle prestazioni concretamente svolte*” (cfr. C. Cass. 23004/2014).

L’ultimo richiamo giurisprudenziale è inconferente concernendo la diversa ipotesi in cui non vi è alcuna deliberazione che quantifica il compenso dell’amministratore.

In ogni caso l’esame della ragionevolezza dell’importo riconosciuto a titolo di trattamento di fine mandato è precluso dalla decadenza dall’azione di annullamento.

#### **V. La prescrizione**



Parte attrice opponente ha eccepito la prescrizione del credito vantato dall'attore a titolo trattamento di fine mandato per l'attività di Amministratore Unico svolta dal M██████ tra il 2011 e il 2016 essendo questi cessato da tale carica in data 12 dicembre 2016.

Pacifico che, ai sensi dell'art. 2949 cod. civ., il termine di prescrizione è quinquennale è noto che la *“prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”* (cfr. art. 2935 cod. civ.).

Nel caso in esame l'art. 17 dello Statuto, in conformità al quale è stato deliberato l'importo del trattamento di fine mandato oggetto di causa stabilisce che *“...i soci possono.... stabilire altresì un compenso a favore degli amministratori cessati e non rieletti, nella forma del trattamento di fine mandato...”*.

Il compenso nella forma del trattamento di fine mandato è previsto per *“gli amministratori cessati e non rieletti...”* sicché, ad avviso del Collegio, il diritto a percepire il trattamento diviene esigibile solo nel caso in cui, a fine mandato, non vi sia una successiva rielezione alla carica di amministratore essendo irrilevante se tale carica sia assunta quale amministratore unico o quale membro del consiglio di amministrazione.

Poiché il credito è divenuto esigibile solo alla definitiva cessazione dalla carica di amministratore (anche nella veste di consigliere) il *dies a quo* deve essere individuato nel 4 giugno 2019, all'indomani dalla cessazione del convenuto dalla carica di consigliere.

Da ciò consegue che il credito azionato in questa sede non può ritenersi prescritto.

## **VI. La rinuncia al diritto**

Parte attrice opponente in comparsa conclusionale di replica, trattando dell'eccezione di prescrizione, richiama espressamente un precedente giurisprudenziale che attiene al diverso istituto della rinuncia al diritto al compenso (*“La rinuncia al compenso spettante all'amministratore della società non si desume semplicemente dalla sua condotta inerte, ma necessita un comportamento concludente tale da rivelare in modo univoco la sua volontà abdicativa (nella specie, il non aver mai richiesto la liquidazione del proprio compenso durante l'intero e lungo rapporto di lavoro può realizzare la condotta di tacita rinuncia al compenso”*) segnalando che *“... l'opposto ha inoltrato la prima messa in mora ad A██████ ██████ in data 27/12/2022. Tale elemento dovrà pertanto esser valutato alla stregua del principio di cui sopra, dovendosi ritenere rinunciati i compensi poi reclamati in sede giudiziale...”*.

La rinuncia al diritto, costituendo un atto di natura negoziale, è un istituto ben diverso dalla prescrizione, che è un modo di estinzione del diritto collegato al mero decorso del tempo.



Allegare la sussistenza di una rinuncia al diritto amplia il *thema decidendum* sicché non costituisce una mera difesa (con la quale si contesta la sussistenza dei presupposti del diritto azionato) ma è una vera e propria eccezione non rilevabile d'ufficio (cfr. C. Cass. 29920/20).

La sua allegazione nella memoria di replica alla comparsa conclusionale è pertanto certamente tardiva. In ogni caso l'eccezione sarebbe infondata in quanto *“la rinuncia al compenso da parte dell'amministratore può trovare espressione in un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del relativo diritto; a tal fine è pertanto necessario che l'atto abdicativo si desuma non dalla semplice mancata richiesta dell'emolumento, quali che ne siano le motivazioni, ma da circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato negoziale al contegno tenuto”* (cfr. C. Cass. 3657/20).

## VII. La responsabilità dell'amministratore

In atto di citazione parte attrice opponente ha allegato che *“riservata ogni eventuale azione nei confronti di M. [REDACTED] per responsabilità dell'amministratore si pone all'attenzione del giudicante, a illustrare la condotta poco trasparente tenuta dal M. [REDACTED] nella sua qualità di organo gestorio della società A. [REDACTED] che l'Agenzia delle Entrate ha mosso alla odierna opponente rilievi per fatture di sponsorizzazione relative agli anni 2014/2015/2016, emesse dalla [REDACTED] A.s.d. ritenute dai verificatori fatture per operazioni inesistenti. In quegli anni l'amministratore della A. [REDACTED] era il Dott. M. [REDACTED], peraltro presidente anche della [REDACTED] A.s.d.. Tali rilievi contano, tra imposte dirette, addizionali, iva, sanzioni ed interessi circa 110.000 euro da pagare ...”*.

A fronte del rilievo di parte convenuta, in forza del quale la vicenda era estranea all'oggetto del contendere e che sul punto si limitava a sottolineare che: l'eventuale azione di responsabilità sarebbe stata *“certamente e pervicacemente contestata dal convenuto opposto”* e che la controparte non aveva inquadrato *“in maniera veritiera la vicenda (nei termini che se costretto per l'appunto il convenuto opposto sarà ben lieto di spiegare a chi di dovere)”*, la società attrice, con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., precisava che *“poiché il trattamento di fine mandato, diversamente dal trattamento di fine rapporto, non è disciplinato da nessuna norma specifica, avendo natura pattizia, e ad esso, come anche per la parte non differita dei compensi degli amministratori, risulta dunque applicabile semplicemente il criterio di congruità e di ragionevolezza che si fonda sulla misura proporzionale ai compensi annualmente corrisposti..... Non potrà quindi dolersi il professionista se, dovendosi valutare*



la fondatezza della pretesa azionata, si consideri anche la correttezza del suo operato e le conseguenze delle sue condotte. A maggior ragione se tale operato ha causato un danno alla società, rappresentato dagli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate di cui al doc. 5 allegato all'atto di citazione. In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha mosso all'odierna opponente rilievi per fatture di sponsorizzazione relative agli anni 2014/2015/2016, emesse dalla [REDACTED] A.s.d. ritenute dall'ente accertatore fatture per operazioni inesistenti. In quegli anni l'amministratore della A [REDACTED] era il Dott. M [REDACTED] peraltro presidente anche della [REDACTED] A.s.d.. Tali rilievi contano, tra imposte dirette, addizionali, iva, sanzioni ed interessi circa 110.000 euro da pagare, importo di cui 60.000 circa sono già andati a ruolo e rateizzati per effetto dei ricorsi pendenti in primo grado (cfr. pag. 45 doc. 5). Sul punto la controparte non ha dedotto argomentazioni valide per escludere le proprie responsabilità per il danno cagionato, agendo invece in questa sede per reclamare somme non dovute gli...".

Come si evince dalla lettura degli atti di causa, in atto di citazione il contestato comportamento veniva allegato esclusivamente per illustrare la condotta dell'amministratore.

Con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. è stato semplicemente allegato che la correttezza del suo operato e le conseguenze delle condotte del convenuto opposto erano rilevanti al fine di valutare la sua pretesa creditoria senza, peraltro, indicare il motivo di tale rilevanza e, soprattutto, senza indicare quali conseguenze il Tribunale è tenuto a trarre da tale allegazione.

La mera allegazione dell'inadempimento del convenuto (così essendo qualificabile il comportamento ascritto da parte attrice al convenuto stesso) non è idonea a paralizzarne la pretesa creditoria; l'allegazione può, infatti, essere funzionale alla mera prospettazione di una futura azione risarcitoria e non implica, in assenza di specificazione sul punto, la prospettazione dell'eccezione *inadimplenti non est adimplendum*.

Nel caso in esame non vi è alcun elemento dal quale evincere che la condotta sia stata illustrata al fine di sollevare tale ultima eccezione, conclusione confortata dalla mancata riproposizione della argomentazione relativa alla condotta ascritta al convenuto negli scritti conclusivi della difesa attorea.

### **VIII. Il decreto ingiuntivo**

In considerazione di tutto quanto sopra argomentato l'opposizione deve essere respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.



### **IX. Le spese di lite**

Le spese di lite seguono la soccombenza e, in considerazione del valore della causa e giusta nota depositata, vengono liquidate in euro 10.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Non sussistono i presupposti per una condanna dell'opponente ex art. 96 ultimo comma cod. proc. civ. .

Come statuito dalla Suprema Corte *“La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”* (cfr. C. Cass. 22405/2018).

Orbene, nel caso in esame, pur a fronte della inconsistenza dei motivi di opposizione come sopra ricostruiti, parte attrice opponente ha allegato e documentato una condotta, in capo al convenuto opposto, potenzialmente foriera di responsabilità e astrattamente idonea a paralizzarne la domanda ex art. 1460 cod. civ.

E' pur vero che tale allegazione, per i motivi più sopra illustrati, non ha inciso sull'esito del procedimento, ma la valutazione della “pretestuosità dell'iniziativa” non può non tenere conto di tale allegazione e della relativa documentazione.

Sicché, considerando complessivamente il contenuto dell'atto di opposizione, non può sostenersi che lo stesso fosse pretestuoso per contrarietà al diritto vivente o che le censure fossero manifestamente inconsistenti o strumentalmente infondate.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa così



giudica:

rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo nr. 3277/2022;

condanna parte opponente a tenere indenne il convenuto opposto delle spese di lite liquidate in euro 10.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025

Il Giudice est.

Alessia Busato

Il Presidente

Raffaele Del Porto

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209

